



Ecoconsult di Francesca Calzolaio
Servizi di consulenza e assistenza ambientale
Via Claudio Treves, 12
74020 San Marzano di San Giuseppe (TA)
P. Iva 02455420733
PEC: ecoconsultcalzolaio@pec.it

CAT MOT S.R.L. – Progetto e Autorizzazione all'esercizio di un impianto di stoccaggio [R13 – [D15] per il recupero di catalizzatori esausti, batterie, pile, accumulatori esausti e raee Gruppo (R4), ai sensi dell'art. 208 (autorizzazione unica) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
TRASMISSIONE OSSERVAZIONI E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA A NOTA PROVINCIA DI BRINDISI p_br – 0015477 DEL 17/05/2022 -

CAT MOT S.R.L.

Via Pier Paolo Pasolini, 23
74026 – Pulsano (TA)
P.IVA 03259830739

pec: catmotsrls@pec.it

Spett.le Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Oggetto: CAT MOT S.R.L. – Richiesta di approvazione progetto e autorizzazione all'esercizio di un impianto di stoccaggio [R13] – [D15] per il recupero di catalizzatori esausti, batterie, pile, accumulatori esausti e RAEE gruppo (R4), ai sensi dell'articolo 208 (autorizzazione unica) del D. Lgs/152/2006 e ss.mm.ii.

OSSERVAZIONI/DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA A NOTA PROVINCIA DI BRINDISI p_br - 0015477 DEL 17/05/2022 E AL PARERE ARPA PUGLIA PROT. n. 27804-32 del 20/04/2022 ACQUISITO AL PROT. N. 12531 DALLA PROVINCIA DI BRINDISI IN DATA 20/04/2022"

Il sottoscritto Massafra Cosimo (C.F. MSSCSM85A02L049L nato il 02/01/1985 a Taranto (TA) e residente alla Via Pier Paolo Pasolini n° 23, in qualità di legale rappresentante della Ditta/Ente CAT MOT SRL con sede a Pulsano (TA) alla Via Pier Paolo Pasolini n° 23, s.n. C.A.P. 74026 - P. IVA 03259830739 tel. 3454241257 – pec: catmotsrls@pec.it - con riferimento all'oggetto e alle osservazioni di cui sopra, con la presente siamo a presentare le ns. osservazioni corredate da adeguata documentazione tecnica integrativa, che qui di seguito cronologicamente si riportano:

1) - NOTA PROVINCIA DI BRINDISI p_br - 0015477 DEL 17/05/2022

Osservazioni CAT MOT S.R.L.

L'impianto di stoccaggio e la sua gestione, riguarderà esclusivamente operazioni di solo messa in riserva [R13] e [D15], inteso esclusivamente al recupero di catalizzatori esausti, di batterie, pile e accumulatori esausti e RAEE costituiti da componenti elettroniche fuori uso (schede madri, cellulari, ecc.), raccolti e conferiti tal quali, senza subire alcun tipo di trattamento (disassemblaggio e/o altro), che possano pregiudicare l'integrità degli stessi, per essere successivamente inviati ai destinatari finali (impianti di trattamento) in [R13] – [D15], riconosciuti a vario titolo piattaforme convenzionate con i diversi consorzi di filiera (COBAT, CDCNPA, ecc.).

L'impianto di stoccaggio sarà ospitato all'interno di un immobile già esistente, realizzato in forza di regolare Permesso di Costruire n. 36/08 del 27/11/2008, con variante n. 36/08 sub 2 del 10/01/2013, Permesso di Costruire n. 36/08 sub 3 del 10/12/2015, Permesso di Costruire n. 36/08 sub 4 del 14/07/2016 e ultimo in ordine di tempo, Permesso di Costruire n. 36/2008/SUB 5 (ultima variante) per l'intervento di:

Lievi modifiche interne, realizzazione di rifiniture e completamento impianti tecnologici, al fabbricato ad uso artigianale sito alla zona industriale e **distinto nel N.C.E.U. al Fg. 16 p.la 328 sub 5, rilasciato a seguito di pratica edilizia n. 7652_19/06/2018, da Ufficio Tecnico – Settore SUE – Patrimonio e Ambiente del Comune di Villa Castelli (BR) giusta prot. n. 0010846 del 07/09/2018;**

Tale immobile (capannone) si rende disponibile in quanto acquisito e regolarizzato mediante un **Contratto di Locazione** immobile ad uso artigianale (cfr. Contratto allegato), censito in catasto fabbricati al **Foglio 16, particella 328 sub 5 C3 di circa mq. 326**, ricadente in area industriale tipizzata **D – Artigianale** (così definita ai sensi del D.M. 1444/1968), **in C.da Antoglia nel Comune di Villa Castelli (BR)**, in coerenza con le norme tecniche e i requisiti generali richiesti per l'implementazione delle attività di stoccaggio finalizzato al recupero di rifiuti che hanno terminato il loro ciclo di vita.

Si rammenta che non vi sono opere da realizzare, che le operazioni di recupero saranno solo ed esclusivamente di mero stoccaggio provvisorio di messa in riserva R13 – D15, in totale assenza di impiantistica di processo e/o di trattamento, con zero emissioni diffuse o convogliate di fumi, vapori e/o polveri in atmosfera, compreso la totale assenza di inquinamento della falda acquifera e/o dei pozzi e del territorio circostante, poiché l'impianto è già in possesso di autorizzazioni allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia nel rispetto delle norme nazionali (art. 113 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii) e del Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 (vedasi allegato Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 37 del 20/03/2017) – e di Autorizzazione agli scarichi reflui (vedasi l'allegata Autorizzazione ai sensi del Reg. Regionale n. 26 del 12/12/2011 e successivo Reg. Regionale n. 7 del 26/05/2016.

Per quanto sopra, lo studio di verifica di Assoggettabilità a VIA (marzo 2022) in esame non rileva rischi o possibili fenomeni di impatti negativi sulle matrici ambientali, meno che mai di rischi significativi per la salute e per l'ambiente concernenti, per ipotesi, rischio di incendi correlato alle tipologie di rifiuti e ai quantitativi, distanziati e distinti nei rispettivi settori di stoccaggio, condizione questa asseverata da apposita Dichiarazione di non assoggettabilità alle Norme di Prevenzione Incendi di cui al DPR nr. 151/2011, a cura di tecnico abilitato Ing. Antonio Conte, iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni - Codice BR00722I00251 come “esperto antincendio”.

Nel valutare i rischi sono state considerate tutte quelle azioni di prevenzione che è possibile adottare, in ragione delle tipologie di rifiuti e delle attività previste (sola operazione di recupero R13) all'interno dell'impianto, allo scopo di assicurare, in via prioritaria, una corretta gestione dei rifiuti.

In riferimento all'ottimizzazione dell'organizzazione interna dell'impianto, assume un ruolo preponderante nella prevenzione dei rischi, la predisposizione di un'agevole sistemazione della viabilità interna, degli spazi di manovra, delle aree di accettazione in ingresso nonché i settori di stoccaggio differenziati e distinti per tipologia di rifiuti. A riguardo la **Relazione Tecnica Descrittiva** (vedasi allegato) da **pag.28 a pag. 33** illustra tutte quelle informazioni relative alle **“Modalità di accettazione e stoccaggio dei rifiuti in entrata, (P.to 5.0.1) - Fase di raccolta, trasporto e accettazione dei rifiuti (p.to 5.0.2) – Capacità dell'impianto (P.to 5.0.3) – Organizzazione dei settori (P.to 5.0.4) vedasi Allegato”.**

In questo senso, differenziare in modo chiaro, con apposita segnaletica e cartellonistica le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, rappresenta un'azione di prevenzione fondamentale, capace di prevenire incidenti dovuti ad eventuali contatti tra sostanze tra loro incompatibili.

Inoltre, sempre in tema di organizzazione ottimale dell'impianto, il mantenimento dell'ordine e della pulizia delle suddette aree di stoccaggio riveste, in fase di esercizio, particolare importanza, rispettando altresì le capacità massime di stoccaggio autorizzate, ed avendo cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle stesse siano sempre mantenuti sgomberi.

L'Amministrazione procedente, con la sopra richiamata **nota p_br - 0015477 DEL 17/05/2022, dà comunicazione dei motivi ostativi**, richiamandosi alle disposizioni di una Delibera del Consiglio Provinciale di Brindisi n. 24 del 28/10/2021, in merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti rispetto ad eventuali siti sensibili presenti.

- Per l'Amministrazione procedente i motivi ostativi rientrano **categoricamente** tra i criteri localizzativi di tipo **"ESCLUDENTE"**, ponendo a motivo di ciò il mancato rispetto delle distanze dei siti sensibili rispetto all'impianto di cui trattasi, non tenendo conto dell'aspetto più importante di quanto disposto **nell'Allegato 1 – Ottobre 2021** della Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 28/10/2021 che qui integralmente si riporta:
- **"....., per gli impianti esistenti e quelli da ubicare a distanza inferiore a 1 km da ciascun sito sensibile, dovrà essere espletata una valutazione tecnica ai sensi delle leggi vigenti atte a garantire i livelli di sicurezza, tutela ambientale e della salute pubblica"** – peraltro in aperto contrasto con il **"Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia (maggio 2015)** che così recita: **"(p.to 16 – Localizzazione Impiantistica) – (16.2 – Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero, ecc.), in quanto i criteri per la realizzazione degli impianti che le Province devono adottare, possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, ma limitatamente ad area di rilevanza ambientale/naturale in conformità al PTCP vigente (mai adottato definitivamente) e dai relativi piani di settore, ecc.**

3

Sul punto si impongono alcune valutazioni di ordine tecnico – pratico e normativo che meritano un'approfondita interpretazione circa la localizzazione impiantistica (**Capitolo 16 – 16.1 – Definizioni del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia**). I criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali riportati nel presente capitolo si applicano alle istanze di cui agli **artt. 208, 211, 214 e 216 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 59/2013 (disciplina applicata al presente progetto in materia di scarichi idrici e fognanti, ecc.)** relativamente a:

1. Nuovi impianti (fattispecie di cui è oggetto)

L'impianto di stoccaggio **R13 - D15** sarà ospitato all'interno di un capannone sito in **zona industriale di tipo D – Artigianale** - che in fase della sua approvazione/adozione è stato già espresso un giudizio di compatibilità ambientale e in possesso di titoli edilizi legittimi ma non in esercizio.

Le aree esterne dell'impianto non saranno interessate da stoccaggi in nessuna modalità (es. cumuli, o cassoni scarrabili e/o altro). Lo stoccaggio avverrà nei distinti settori per tipologia di rifiuti all'interno del capannone in assoluta sicurezza, come da **lay-out impianto TAV. A.1.** (con presa d'atto positiva da parte dell'ARPA Puglia – BR).

Il Comune di Villa Castelli dal canto suo, su richiesta della Provincia di Brindisi **prot. p_br – 0012018** – Uscita – 13/04/2022 acquisita al protocollo del Comune di Villa Castelli con n. 4256 del 4/04/2022 ha confermato che il sito individuato dalla proponente società è localizzato in zona industriale di tipo D - Artigianale del Comune di Villa Castelli, confermando la presenza di alcuni siti sensibili, peraltro già individuati in fase di verifica di Assoggettabilità a VIA presentata dalla scrivente medesima mediante posta certificata in data 14 marzo 2022.
Dal riscontro della nota di risposta del Comune di Villa Castelli prot. 0005101/P del 10/05/2022 acquisita al prot. della Provincia di Brindisi p br - 0014779, dà come si è detto, contezza dei siti sensibili ma non esprime un parere contrario/ostativo.

L'impianto in questione è destinato ad essere dedicato esclusivamente alla sola messa in riserva R13 – D15 (mero stoccaggio provvisorio), e la sua specificità operativa dell'attività di stoccaggio non produce esiti negativi in ordine alla presenza di eventuali vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici, che possano avere ricadute sulla salute umana e sull'ambiente. Inoltre l'impianto ricade in aree servite da adeguata viabilità, con mitigazione degli impatti connessi ai trasporti dei rifiuti sul territorio comunale.

RISPOSTA A PARERE ARPA PUGLIA-nota prot. n.21437 del 28/03/2022 relativamente al punto 3:

Il progetto di cui trattasi non prevede la realizzazione di nuove opere ma, si tratta di utilizzare una struttura (capannone) già esistente in quanto realizzata in zona produttiva – “tipizzata D – Artigianale” nel Comune di Villa Castelli (BR), per la quale struttura non sono previste opere aggiuntive rispetto a quelle già realizzate e/o esistenti;

Dato che la struttura è stata realizzata in ragione di **regolare permesso a costruire n. 36/2008/SUB 5**, rilasciato a seguito di pratica edilizia n. **7652_19/06/2018**, da Ufficio Tecnico – Settore SUE – Patrimonio e Ambiente del Comune di Villa Castelli (BR) giusta **prot. n. 0010846 del 07/09/2018, concessa in fitto alla scrivente impresa richiedente** dal proprietario **“EUROGOMME DI GALLONE DONATO”**

Considerando che il PPTR è stato approvato con DGR n. 176 del 16-02-2015, e considerando che il Permesso a Costruire è stato rilasciato in data 2008, non è stata attivata all'epoca (2008) nessuna procedura di Autorizzazione Paesaggistica presso il competente comune di Villa Castelli.

Tra l'altro l'Autorizzazione Paesaggistica non è prevista per la messa in operatività di impianti in strutture artigianali già esistenti, ma solo nel caso di ampliamenti, modifiche di strutture esistenti o realizzazione degli stessi.

In più il D.P.R. 13/02/2017 n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'Autorizzazione Paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata: all'Art. 2 Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4.

A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;

Nello specifico l'attività coinvolgerà solo la parte interna. All'esterno non si realizzerà nessuna opera, nemmeno sarà coinvolta nell'attività.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA A PARERE ARPA PUGLIA-nota prot. n.21437 del 28/03/2022 relativamente ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Elenco Allegati:

- ▶ **Punto 1** - vedasi allegata Relazione: Durata, frequenza e reversibilità probabilità impatti – VIA CAT MOT SRL;
- ▶ **Punto 2** - vedasi allegata Relazione Geologica - idrogeologica del sito oggetto dell'intervento (EUROGOMME);
- ▶ **Punto 3** - Relazione Paesaggistica omissis per quanto sopra chiarito in ragione dell'**Allegato A – A.1. D.P.R. 13/02/2017, n. 31**;
- ▶ **Punto 4** - vedasi allegata Relazione tecnica idraulica (con annesse planimetrie) acque meteoriche di cui al R.R. 26/2013;
- ▶ **Punto 5** – vedasi allegata Relazione di dettaglio delle vasche Imhoff di cui al R.R. 26/2011 e ss.mm.ii;
- ▶ **Punto 6** - Lay-out di progetto (Tavola A1 – Giugno2021) **parere positivo** espresso da ARPA PUGLIA con la sopra citata **nota prot. n.21437 del 28/03/2022**;
- ▶ **Punto 7**– vedasi allegato Studio Previsionale di impatto acustico redatto da tecnico di acustica ambientale ing. Pirozzolo Pierpaolo;
- ▶ **Punto 8** – Vedasi allegato Piano di Monitoraggio Ambientale redatto dal Geologo dott. Jean Vincent STEFANI

5

Altri Allegati:

- ▶ Relazione Tecnica Descrittiva dell'impianto;

Sicuri di aver fornito esaurientemente i necessari chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Villa Castelli, 06/06/2022

L'Impresa richiedente
CAT. MOT. S.R.L
L'Amministratore Unico
Massafra Cosimo

Ecoconsult di Francesca Calzolaio

Il Geologo
Jean Vincent dott. STEFANI

